

Deliberazione della Giunta Regionale 25 gennaio 2019, n. 30-8343

**ASL BI. Nomina Commissario.**

A relazione dell'Assessore Saitta:

Con D.G.R. n. 10-6929 del 29.05.2018 il dr. Gianni Bonelli era stato nominato direttore generale dell'azienda sanitaria locale di Biella (ASL BI), ed il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale era stato sottoscritto in data 31.05.2018, con decorrenza dal 01.06.2018 (rep. n. 000203 del 07.06.2018).

Con nota indirizzata all'Assessore alla Sanità (prot. n. 29534 del 20.12.2018) il dr. Bonelli ha rassegnato – con decorrenza dal 1° gennaio 2019 - le proprie dimissioni dall'incarico attribuitogli, a seguito dell'accettazione di altro incarico istituzionale, ancorchè il citato contratto di prestazione d'opera intellettuale preveda, all'art. 1, comma 3, che eventuali dimissioni anticipate debbano essere comunicate dal direttore nominato con un termine di preavviso di almeno novanta giorni.

A mezzo della deliberazione n. 26-8260 del 27.12.2018 la Giunta Regionale ha accettato le dimissioni del dr. Bonelli considerando risolto, dal 1° gennaio 2019, il relativo contratto di prestazione d'opera intellettuale e rinunciando al citato preavviso – allo scopo di favorire un più rapido avvicendamento al vertice dell'azienda assicurando nel contempo il pieno esercizio delle funzioni di alta direzione strategica dell'ASL.

Inoltre, la predetta deliberazione ha previsto che, con successivo provvedimento, si sarebbe disposto, nel rispetto del termine di cui all'art. 3 bis, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., in ordine alla ricostituzione dell'organo, e che – nelle more – l'esercizio delle funzioni direttoriali venisse assicurato a norma dell'art. 12, comma 5, della l.r. n. 10/1995 e s.m.i., vale a dire dal direttore amministrativo o sanitario secondo il criterio della maggiore anzianità anagrafica.

L'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 171/2016 e s.m.i. (istitutivo del nuovo elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende ed enti del SSN) dispone che nelle ipotesi di decadenza dall'incarico di direttore generale, – intendendosi per tali le diverse fattispecie in cui venga meno, a qualsiasi titolo, il relativo rapporto contrattuale – le Regioni “procedono alla nuova nomina, previo espletamento delle procedure di cui al presente articolo” (vale a dire mediante l'indizione di un nuovo avviso di selezione e lo svolgimento della procedura correlata).

Ciò posto, si deve tuttavia rilevare che il citato art. 3 bis, comma 2, del d. lgs. n. 502/1992 prescrive che, in caso di vacanza dell'ufficio del direttore generale, la nomina debba essere effettuata nel termine perentorio di 60 giorni, scaduto il quale trova applicazione l'art.2, comma 2 octies del medesimo decreto (fissazione da parte del Ministero della Salute di un congruo termine per provvedere ed eventuale successivo esercizio del potere sostitutivo).

La previsione di tale termine non appare pertanto conciliabile, evidentemente, con la tempistica necessaria all'espletamento di una nuova procedura di selezione finalizzata al conferimento di un nuovo incarico di direttore generale presso l'azienda sanitaria in questione, secondo il disposto dell'art.2, comma 2 d. lgs. cit.

D'altro canto, si deve rilevare come la medesima disposizione prescriva altresì, sempre nel caso di decadenza del direttore generale, che la nomina del nuovo direttore, in alternativa, possa essere eventualmente effettuata anche mediante l'utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati....(omissis)....relativa ad una selezione svolta in una data non antecedente agli ultimi tre

anni e purché i candidati inclusi nella predetta rosa risultino ancora inseriti nell'elenco nazionale....(omissis)....”.

Il citato elenco nazionale, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute il 12.02.2018, è peraltro soggetto, ai sensi dell'art.1, comma 2, del d.lgs. n. 171/2016, ad aggiornamento con cadenza biennale.

In considerazione quindi dell'ormai prossima procedura di revisione dell'elenco, si ritiene maggiormente opportuno, allo stato, di non fare ricorso all'utilizzo dei rimanenti nominativi presenti nella rosa di idonei, allo scopo di poter disporre di un rinnovato ventaglio di candidature nel momento in cui saranno attivate le procedure per il conferimento del nuovo incarico di direttore generale.

Quanto sopra premesso, è conclusivamente da rilevare che il citato art. 2, comma 2 del d. lgs. n. 171/2016 prevede altresì, all'ultimo periodo, il commissariamento delle aziende sanitarie regionali, prescrivendo che, in tale ipotesi, il commissario sia scelto tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale.

Lo stesso art. 12, comma 7, della citata legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., contempla il commissariamento delle aziende sanitarie regionali, sino alla nomina del nuovo direttore generale, in alternativa al protrarsi del subentro del direttore sanitario o amministrativo più anziano di età.

Rispetto alla nomina di un nuovo direttore generale, il commissariamento offre inoltre il vantaggio di poter essere disposto per un periodo temporale inferiore alla durata triennale minima prevista, per il rapporto contrattuale del direttore generale, dall'art. 3 bis, comma 8 del d.lgs. n. 502/1992, e di consentire pertanto l'attivazione di una nuova procedura di selezione nel momento in cui si renderà disponibile l'aggiornamento dell'elenco nazionale.

Per quanto sopra premesso, nelle more della ricostituzione dell'organo di direzione generale, si ritiene di disporre, ai sensi dell'art. 2, comma 2 ultimo periodo del d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i., nonché dell'art. 12, comma 7, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., il commissariamento dell'azienda sanitaria in questione, individuando il commissario nella persona del dr. Poggio Diego, nato a Cuneo (CN) il 14.01.1962, con decorrenza dal 01.02.2019 sino al 31.12.2019, e comunque non oltre la nomina del nuovo direttore generale. In caso di risoluzione anticipata, nessuna indennità aggiuntiva sarà dovuta al Commissario nominato.

Nella nomina a Commissario del dr. Poggio Diego, viene particolarmente apprezzata la precedente esperienza di direttore amministrativo presso la medesima ASL BI, nonché presso l'ASL CN1.

La nomina a commissario è subordinata all'accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema di contratto approvato con D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016, concernente fra l'altro l'insussistenza di cause di inconfiribilità dell'incarico o di incompatibilità nonché l'obbligo dell'esercizio dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo.

Al commissario sono attribuiti tutti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d. lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995 e s.m.i.. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo regionale approvato a mezzo della citata DGR n. 48-4415 del 19.12.2016, dovranno avere una durata pari a quella

dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale.

In conformità alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016, il trattamento economico annuo di base per l'incarico di commissario dell'ASL BI è determinato in € 128.000,00 (euro centoventottomila/00).

Il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni.

Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., l'importo del compenso di cui sopra potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione attesi e degli ulteriori specifici obiettivi (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) che potranno essere individuati con successivo provvedimento.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono a carico dell'ASL BI, e che pertanto dallo stesso non derivano oneri diretti a carico della Regione;

la Giunta regionale, all'unanimità,

*delibera*

-di disporre, nelle more della ricostituzione dell'organo di direzione generale, ed ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 171/2016, nonché dell'art. 12, comma 7, della legge regionale n. 10/1995 e s.m.i., il commissariamento dell'ASL BI, individuando il commissario nella persona del dr. Poggio Diego (omissis);

-di dare atto che il dr. Poggio Diego risulta inserito nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina a direttore generale delle aziende ed enti del SSN, elenco istituito a mezzo del d. lgs. n. 171/2016 e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute;

-di riconoscere che, nella nomina del dr. Poggio Diego a Commissario dell'ASL BI, viene particolarmente apprezzata la precedente esperienza di direttore amministrativo presso la medesima ASL BI, nonché presso l'ASL CN 1;

-di disporre che l'incarico commissariale decorra dal 01.02.2019 sino al 31.12.2019, e comunque non oltre la nomina del nuovo direttore generale, e che, in caso di risoluzione anticipata, nessuna indennità sarà dovuta al Commissario nominato;

-di subordinare la nomina del commissario all'accettazione, da rendersi mediante sottoscrizione di dichiarazione conforme al modello allegato allo schema di contratto approvato con D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016, concernente fra l'altro l'insussistenza di cause di inconferibilità dell'incarico o di incompatibilità nonché l'obbligo di esercizio dell'incarico a tempo pieno e con impegno esclusivo, essendo preclusa la sussistenza di altro rapporto di lavoro, dipendente o autonomo;

-di attribuire al commissario tutti i poteri spettanti per legge al direttore generale dell'azienda, ivi compresa la facoltà di nominare i direttori amministrativo e sanitario nei termini e con le modalità previste dal d.lgs. n. 502/1992 e s.m.i e dagli artt. 18 e 19 della l.r. n. 10/1995 e s.m.i. I contratti conseguenti alle due nomine, conformi allo schema tipo regionale approvato con D.G.R. n. 48-4415 del 19.12.2016, dovranno avere una durata pari a quella dell'incarico commissariale e comunque non superiore a tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale;

-di stabilire che il commissario informi la propria azione ai principi ed agli obiettivi stabiliti dalla normativa statale e regionale, nonché agli atti nazionali e regionali di indirizzo, così come periodicamente aggiornati in relazione agli sviluppi della programmazione regionale ed aziendale;

-di stabilire altresì che, in conformità alle previsioni di cui alla D.G.R. n. 13-4058 del 17.10.2016, il trattamento economico annuo di base per l'incarico di commissario dell'ASL BI è determinato in € 128.000,00 (euro centoventottomila/00);

-di riconoscere che il trattamento economico così determinato ha carattere di onnicomprensività, ed in particolare è compensativo anche di tutte le spese che il commissario sosterrà per gli spostamenti dal luogo di residenza al luogo di svolgimento delle funzioni;

-di dare atto altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, del DPCM n. 502/1995 e s.m.i., l'importo del compenso di cui sopra potrà essere incrementato mediante il riconoscimento della quota integrativa al trattamento economico, se dovuta, nella misura massima del venti per cento, in relazione al raggiungimento dei risultati di gestione attesi e degli ulteriori specifici obiettivi (accertati dalla Regione anche mediante l'applicazione di appositi indicatori) che potranno essere individuati con successivo provvedimento;

- di dare infine atto che gli oneri economici derivanti dall'applicazione del presente provvedimento sono a carico dell'ASL BI, e che pertanto dallo stesso non derivano oneri diretti a carico della Regione.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ovvero ancora l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. In tutti i casi il termine decorre dalla piena conoscenza del provvedimento.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010; sarà inoltre pubblicata nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 14 del d. lgs. n. 33/2013.

(omissis)